



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
 animali e unità centrale di crisi
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0001663-24/01/2020-DGSAF-MDS-P

< *Trasmissione elettronica*
 N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati regionali alla Sanità
 Servizi Veterinari

e, per conoscenza

Centro di Referenza Nazionale
 per le Malattie Vescicolari

II.ZZ.SS.

NAS

Associazioni di categoria
 (settore suinicolo)

TRASMISSIONE PEC

Registro-Classif.:

Oggetto: Malattia Vescicolare dei suini (MVS) - Attività di sorveglianza anno 2020.

In riferimento all' argomento in oggetto, visto l'art. 68 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954), si invitano gli Enti in indirizzo a voler proseguire anche per l'anno 2020 l'attività di sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) al fine di confermare lo stato di indennità dell'intero territorio nazionale acquisito definitivamente nel corso dell'anno appena trascorso.

Nell' ottica di una ottimizzazione delle risorse e dei controlli ufficiali eseguiti dai Servizi veterinari competenti per territorio, i prelievi di sangue per la sorveglianza MVS e per le attività di eradicazione della malattia di Aujeszky nei suini potranno essere programmati congiuntamente per permettere l'utilizzo dei medesimi campioni. A tal proposito, si invitano le Regioni che non avessero ancora ottemperato, a predisporre un programma regionale di eradicazione della malattia di Aujeszky conforme a quanto previsto dalla Dec. 2008/185/CE, utilizzando a tal fine la struttura di programma già inviata a mezzo e-mail in data 13/12/2019.

Per quanto riguarda l'attività di controllo della MVS negli allevamenti da ingrasso si ricorda che, sulla base della consistenza di tali allevamenti sul territorio regionale, dovrà essere sottoposto a campionamento in azienda un numero massimo di 100 allevamenti, sufficiente a rilevare almeno una prevalenza di infezione del 3% con un livello di confidenza del 95% (punto 1, allegato I).

Riguardo la gestione dei casi sospetti di singleton reactor, vista la Dec. 2000/428/CE, e sentito in merito il Centro di riferimento CERVES, i Servizi veterinari competenti per territorio, al fine di ridurre i tempi di gestione del caso, potranno adottare la procedura descritta al punto 2 dell'allegato I.

In merito alla verifica dei requisiti di biosicurezza esistenti nelle aziende suinicole, tenuto conto dell'aumentato rischio di introduzione del virus della Peste suina africana sul territorio nazionale, i Servizi veterinari dovranno far riferimento a quanto indicato nel Piano di sorveglianza nazionale di tale malattia.

Tenuto conto di quanto detto si raccomanda di dare la massima divulgazione della presente ai Servizi Veterinari locali affinché gli stessi continuino nello svolgimento delle suddette attività di vigilanza.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto opportuno e necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
 *F.to Silvio Borrello

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993

Coordinatore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – tel. 0659946755 - lruocco@sanita.it

1. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

- Allevamenti da riproduzione:
Le aziende da riproduzione devono essere sottoposte a controllo sierologico una volta l'anno, prelevando un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.
- Allevamenti da ingrasso: nella loro programmazione annuale le Regioni selezionano annualmente un campione di aziende sufficiente a rilevare almeno una prevalenza di infezione del 3% con un livello di confidenza del 95% (tab. 1 dell'allegato II). Nelle aziende individuate dovrà essere effettuato un controllo sierologico **in azienda** una volta l'anno, su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%, fatti salvi i requisiti richiesti per gli allevamenti che conferiscono a macelli del circuito export.
- Stalle di Sosta: in queste strutture il campionamento è effettuato ad intervalli mensili, attraverso il prelievo per le prove sierologiche di un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5% con un intervallo di confidenza del 95% ed il prelievo di feci ambientali per le prove virologiche da tutti i locali in cui i suini sono o sono stati tenuti. In attesa degli esiti, non è previsto il blocco della movimentazione.
- Allevamenti familiari: Sono esclusi dal regime ordinario di sorveglianza.

2. PROTOCOLLO GESTIONE SINGLETON REACTOR

Qualora si sospetti la presenza di "singleton reactor", ai sensi del Capitolo VIII lettera C, punto 2 dell'allegato alla Dec.2000/428/CE, anche solo sulla base del test di prima istanza effettuato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, il Servizio veterinario competente per territorio dispone l'esecuzione di un secondo prelievo di sangue, effettuato dopo circa 7 giorni dal prelievo dei precedenti campioni, dal capo sieropositivo e da un numero di suini a contatto sufficiente a rilevare una prevalenza del 50% con una confidenza del 95% (tabella 2 dell'Allegato II). Nel caso siano possibili contatti diretti del suino positivo con box adiacenti o altri box è necessario ripetere il campionamento anche in tali box.

Nel caso in cui la sieropositività, sentita l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, venga confermata come "singleton reactor" (Capitolo VIII lettera C, punto 3, Dec.200/428/CE) non si procede all'esecuzione di ulteriori indagini.

Nel lasso di tempo destinato al ri-prelievo e successivo controllo, il Servizio veterinario locale competente per territorio può decidere la sospensione delle misure previste in caso di sospetto della malattia, ivi compreso il blocco della movimentazione, qualora ricorrono le condizioni previste dal Capitolo VI, punto 2 dell'allegato alla Dec.2000/428/CE.

Allegato II

Tab. 1 Numero di allevamenti da ingrasso (esclusi allevamenti ad alto turnover e familiari) da sottoporre a prelievo, in relazione al numero di allevamenti presenti nella Regione, in grado di rilevare una prevalenza $\geq 3\%$ con un livello di confidenza del 95%.

Numero allevamenti da ingrasso nella Regione	Numero allevamenti da controllare
Fino a 50	44
51-100	63
101-200	78
201-300	85
301-400	88
401-500	90
501-600	92
601-800	93
801-900	94
901-1.000	95
>1.000	100

Tab. 2 Numero di suini a contatto da sottoporre a prelievo, in relazione al numero di animali presenti nel box/recinto, in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 50\%$ con un livello di confidenza del 95%.

Numero Suini nel box/recinto	Numero capi da controllare
Fino a 2	2
3-4	3
5-9	4
>9	5

Nel caso siano possibili contatti diretti dei suini positivi con altri box il campionamento va ripetuto anche in tali box